

Repertorio n. 5586

Raccolta n. 3416

ATTO COSTITUTIVO

DELLA

"ASSOCIAZIONE FORMAGGI STORICI DELLA CAMPAGNA ROMANA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno diciannove del mese di luglio,
in Roma, nel mio studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 90.


- 19 luglio 2006 -

Avanti me Dott. Stefano BOMPADRE, Notaio in Roma, iscritto
al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

Sono presenti i Signori:

- ANTONINI Massimo, nato a Trevignano Romano (RM) il 20 agosto
1954, ivi residente, Via Provinciale snc, imprenditore agrico-
lo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
sua qualità di titolare e nell'esercizio dell'omonima Impresa
Individuale "ANTONINI MASSIMO", corrente a Trevignano Romano
(RM), Via Provinciale snc, iscritta al R.E.A. di Roma al n.
857819, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Regi-
stro delle Imprese di Roma: NTN MSM 54M20 L401X, partita IVA
n. 00549281004;

- DE JULIIS Paolo, nato a Roma il 5 marzo 1972, ivi domici-
liato, per la carica, Via Giovanni Gregorio Mendel n. 151, li-
bero professionista, il quale dichiara di intervenire al pre-
sente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministra-



Dott. STEFANO BOMPADRE

NOTAIO

00193 ROMA - VIA E. QUIRINO VISCONTI, 90 - TEL. 06.320.35.10 R.A. - TEL. 06.322.00.94 - FAX 06.322.76.15

tore Unico, munito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e legale rappresentante della Società

"CASEIFICIO DE JULIIS ENIO & FIGLI S.r.l.", con sede in Roma,

Via Giovanni Gregorio Mendel n. 151, capitale sociale euro

51.646,00.= interamente versato, iscritta al R.E.A. di Roma al

n. 828004, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Re-

gistro delle Imprese di Roma: 05036011004;

- PITZALIS Sergio, nato a Nurri (NU) il 17 settembre 1961, re-

sidente in Bracciano (RM), Via Settevene - Palo n. 39, impren-

ditore agricolo, il quale dichiara di intervenire al presente

atto nella sua qualità di titolare e nell'esercizio dell'omo-

nima Impresa Individuale "PITZALIS Sergio", corrente in Brac-

ciano (RM), Via Panzanata snc, iscritta al R.E.A. di Roma al

n. 873710, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Re-

gistro delle Imprese di Roma: PTZ SRG 61P17 F986H, partita IVA

n. 05309941002;

- STOCCHI Domenico, nato a Leonessa (RI) il 24 giugno 1941 ed

ivi residente, Via Viesci n. 41, imprenditore agricolo, il

quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qua-

lità di titolare e nell'esercizio dell'omonima Impresa Indivi-

duale "STOCCHI DOMENICO E BARBERA DI STOCCHI DOMENICO", cor-

rente in Leonessa (RI), Via Viesci n. 41, iscritta al R.E.A.

di Rieti al n. 49040, codice fiscale e numero di iscrizione

presso il Registro delle Imprese di Rieti: STC DNC 41H24

E535C, partita IVA n. 00125820571;

- PATACCONI Carlo, nato a Roma il 25 novembre 1957, ivi domiciliato, per la carica, Via Valle Di Perna n. 315, bracciante, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della "AGRICOLTURA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA INTEGRATA", con sede in Roma, Via Valle di Perna n. 315, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 416740, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 02854700586, a quanto in oggetto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2006.

I componenti, tutti cittadini italiani, noti tra loro come dichiarano, della cui identità personale io Notaio sono certo, in proprio e nelle menzionate qualifiche come sopra specificate, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita tra i Signori ANTONINI Massimo, PITZALIS Sergio, STOCCHI Domenico, nell'esercizio delle imprese di cui sono rispettivamente titolari, e le Società "CASEIFICIO DE JULIIS ENIO & FIGLI S.r.l" e "AGRICOLTURA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA INTEGRATA", come sopra rappresentate, una Associazione, senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile denominata:

"ASSOCIAZIONE FORMAGGI STORICI DELLA CAMPAGNA ROMANA"

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma, all'indirizzo di Via
Giovanni Gregorio Mendel n. 151.

Art. 3

Lo scopo, la durata ed ogni altro requisito dell'Associazione nonché le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento di essa sono previsti e contenuti nello statuto riportato in calce al presente atto.

Art. 4

Ad unico amministratore dell'Associazione, per una durata in carica a tempo illimitato, salvi i casi di dimissioni e revoca, viene nominato il Signor ANTONINI Massimo, sopra generalizzato e costituito, il quale dichiara di accettare la carica a lui conferita e che nei suoi confronti non esiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Art. 5

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione.

STATUTO

Articolo 1


Costituzione

E' costituita un'associazione apolitica e senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE FORMAGGI STORICI DELLA CAMPAGNA ROMA-

NA"

(in appresso denominata per brevità Associazione) da parte delle aziende agricole singole o associate, degli artigiani e

d'ogni altro soggetto interessato alla produzione, alla commercializzazione e/o alla valorizzazione dei formaggi storici della campagna romana.



Articolo 2

Sede

L' Associazione ha sede in Roma, all'indirizzo di Via Giovanni Gregorio Mendel n. 151.

L' Organo Amministrativo può istituire di sedi operative e/o succursali, uffici e punti informazione.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

Scopo e oggetto

Scopo dell'Associazione è la valorizzazione delle tipologie storiche di prodotti lattiero caseari della Campagna Romana, che perseguirà attraverso:

a) la promozione e l'attuazione di iniziative per valorizzare e far conoscere le origini, le caratteristiche peculiari ed il valore gastronomico dei prodotti in oggetto, al fine di favorirne il consumo e la commercializzazione, sia in campo nazionale che internazionale, attraverso la gestione di eventi, la partecipazione a fiere ed ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie dell'Associazione;

- b) la definizione di norme comuni di qualità e l'eventuale riconoscimento del prodotto ai sensi del Reg. CEE 2081/92;
- c) la promozione di studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi di mercato, economici e tecnici, ivi comprese le iniziative atte a migliorare le condizioni produttive e commerciali dei Soci produttori, nonché il livello tecnico degli Stessi e la formazione di maestranze specializzate;
- d) la gestione di un sistema di controllo dei requisiti minimi degli associati secondo le rispettive categorie, ai sensi di quanto stabilito dalle vigenti leggi e regolamenti regionali;
- e) la promozione di un percorso di miglioramento della qualità proposto in forma volontaria agli associati;
- f) l'assistenza ai Soci produttori, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, sia per il collocamento dei prodotti che per l'acquisto delle materie prime e di quant'altro necessario, dotandosi di un apposito Regolamento interno;
- g) l'opera di ricerca di tutti i contributi e le previdenze disponibili, coerenti con le finalità dell'Associazione per l'Associazione stessa e le imprese associate;
- h) il perseguimento di quant'altro ritenuto utile e consono all'ottenimento degli scopi sociali.

Per il conseguimento del proprio oggetto l'Associazione potrà svolgere tutte le attività strumentali alla sua realizzazione. E così potrà:

aa. stipulare con la P.A., enti o soggetti privati, le conven-

zioni ed i contratti relativi all'iniziativa assunta;

bb. compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo associativo;

cc. rappresentare gli associati nei rapporti con la P.A., enti o qualsiasi altro soggetto con cui l'associazione possa entrare in rapporto per l'attuazione degli scopi sociali.

Articolo 5

Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le aziende agricole e casearie, artigiani e cooperative interessate alla produzione, alla commercializzazione ed alla valorizzazione dei formaggi storici romani ed anche altre associazioni, Enti, Consorzi, organismi professionali e singoli cittadini che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

a - Soci fondatori: che sono i produttori di formaggi storici romani che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;

b - Soci ordinari: che sono i produttori di formaggi storici romani che saranno ammessi dopo la data di costituzione dell'Associazione;

c - Soci sostenitori: che sono tutti coloro che saranno ammessi dopo la data di costituzione dell'Associazione e sono interessati a promuovere l'immagine dei Formaggi Storici della



Campagna Romana.

I Soci fondatori e ordinari hanno diritto ad un voto, mentre i

Soci sostenitori non hanno diritto ad alcun voto.

Articolo 6

Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi, nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dall'Associazione.

In particolare ogni Socio è obbligato:

a. a versare una quota di ammissione iniziale;

b. a versare una quota fissa annuale determinata secondo le necessità ed i risultati di bilancio ed in conformità a quanto previsto nel presente statuto;

c. ad osservare ed eseguire le deliberazioni degli Organi Associativi. Le quote fisse sono determinate dall'Organo Amministrativo.

Le quote sociali annuali saranno versate all'inizio di ogni esercizio sociale.


Nel caso di ammissione in corso d'anno, il nuovo associato sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale.

Ai Soci sostenitori non potranno essere richiesti contributi straordinari, mentre tali richieste per i Soci fondatori e ordinari dovranno essere approvate dall'Assemblea all'unanimità.

L'esercizio dei diritti Sociali spetta ai soli Soci regolar-

mente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote sociali.

I Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e del regolamento interno e, in caso di inadempienza, sono soggetti alle previste azioni disciplinari ed eventualmente all'esclusione a norma di statuto.



Articolo 7

Ingresso di nuovi Soci

La domanda di ammissione a Socio deve essere redatta per iscritto e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'ingresso di nuovi Soci potrà avvenire su gradimento, deliberazione e discrezionalità dell' Organo Amministrativo.

Articolo 8

Recesso ed esclusione Soci

I Soci possono recedere dall'Associazione, mediante lettera raccomandata A.R. inviata all' Organo Amministrativo.

La dichiarazione di recesso sarà efficace trascorsi trenta giorni dalla ricezione.

I Soci possono essere esclusi dalla dell'Associazione, su deliberazione dell' Organo Amministrativo, in caso di:

a. estinzione, messa in liquidazione, fallimento, o apertura di altra procedura concorsuale;

b. inadempimento agli obblighi sanciti dalla legge, dal presente Statuto, o dal Regolamento dell'Associazione;

c. inosservanza degli obblighi fissati dalla Associazione o inadempimento alle obbligazioni assunte in suo nome e/o per suo conto dell'Associazione;

d. morosità nei pagamenti delle quote associative;

e. danno morale o materiale recato all'Associazione.

L'esclusione diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'escluso. Sia nel caso di recesso, sia nel caso di esclusione, il Socio non ha alcun diritto alla liquidazione della quota, né alla restituzione di quanto versato, a qualsiasi titolo, all'Associazione.

Le conseguenze della mora operano per l'associato che, invitato mediante lettera raccomandata A.R. per due volte consecutive a mettersi in regola con il pagamento dei contributi sociali, non vi provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della seconda notifica.

Da quel momento i Soci receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni dell'Associazione.

Articolo 9

Patrimonio e bilanci

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art.6, dagli avanzi netti di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il Bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno e dovrà essere approvato entro il 30 aprile

dell'anno successivo.

Il Bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, restando vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominanti, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 10

Organi

Sono organi della Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio dei Sindaci (facoltativo).

Articolo 11

Assemblee

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione è composta da tutti i Soci fondatori ed ordinari.

L'Assemblea è convocata dall' Organo Amministrativo nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante raccomandata A.R. fax o telegramma.

L'Assemblea deve essere comunque convocata nel caso ne sia fatta richiesta scritta da parte di un terzo dei Soci e siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea almeno otto giorni

prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione, oltre al luogo (che potrà essere anche diverso dalla sede sociale, purchè in Italia) deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in caso di loro assenza o impedimento, da chi verrà designato dall'assemblea medesima.

Questi eleggono anche il segretario. Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci fondatori ed ordinari, sia in proprio sia mediante delega da conferire ad altri Soci, ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Articolo 12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti purché sia favorevole anche la maggioranza dei Soci fondatori presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci partecipanti e delibera con il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci presenti, purché sia favorevole anche la maggioranza dei Soci

fondatori presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza generale e, fra l'altro, provvede:

a. alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei Componenti, o dell'Amministratore Unico ed i compensi;

b. all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché delle relazioni dell'Organo Amministrativo;

c. alla deliberazione su altre materie ad essa attribuite dalla legge o ad essa sottoposte dall'Organo Amministrativo o attribuite dal presente statuto.

Articolo 13

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci, purché sia favorevole anche la maggioranza dei Soci fondatori presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti, purché sia favorevole anche la maggioranza dei Soci fondatori presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera su tutte le modifiche statutarie, sulla liquidazione e sull'approvazione e modificazio-

ne del regolamento.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione - Amministratore Unico

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, o da un Amministratore Unico nominati dall'Assemblea anche tra soggetti non associati.

I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica per un periodo di durata illimitata, salvi i casi di revoca o dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente il quale provvede a convocarlo ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Esso delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

All'Organo Amministrativo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l'amministrazione e gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto ed in particolare il compimento di tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

b) la predisposizione annuale del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e delle relazioni sull'attività svolta e da svolgere;

c) la determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali e delle quote di frequenza mensile a carico degli as-

sociati;

d) la predisposizione dei regolamenti interni;

e) le deliberazioni in ordine alla ammissione all'Associazione dei nuovi aderenti ed al recesso ed alla esclusione degli associati;

f) la formulazione delle eventuali proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, secondo le specifiche competenze.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; essi possono nominare direttori tecnici e scientifici e procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 15

Scioglimento

L'Associazione si scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, o per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In conseguenza dello scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

Al termine della liquidazione, i liquidatori provvederanno alla devoluzione del residuo fondo associativo tra i Soci in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al

fondo stesso.

Articolo 16

Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie compromittibili eventualmente insorte tra i Soci o tra l'Associazione ed i Soci, saranno devolute ad un arbitro unico, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Roma in conformità del Regolamento per l'Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che precederà in via rituale e di diritto.

Articolo 17

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia di associazioni volontarie.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che viene firmato in fine ed al margine degli altri fogli dai Componenti e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane ai Componenti stessi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà. Consta l'atto di cinque fogli in parte dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte completati a mano da me Notaio nelle prime sedici intere pagine e fin qui della diciassettesima.

F.to: Antonini Massimo

F.to: De Juliis Paolo

F.to: Sergio Pitzalis

F.to: Stocchi Domenico

F.to: Carlo Pataconi

F.to: Stefano Bompadre (S.L.)

REGISTRATO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE - ROMA 3

IN DATA 28/10/06

AL N° 18035

SERIE 2

COPIA CONSERVATA ALL'ORIGINALE FIRMATO A TERMINE DI LEGGE
CHE SI RILASCI PER USO FISCALILE

ROMA, 28 FEBBRAIO 2007

W. deo



Stefano Bompadre